

biocidi <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «secondo regolamento di revisione dello «SRR»») e che abroga il regolamento (CE) della Commissione n. 2032/2003 <sup>(2)</sup>, in quanto le disposizioni contestate:

- i) mantengono la lettera e il contenuto delle norme introdotte in un primo tempo dal regolamento (CE) n. 2032/2003 — e in precedenza impugnate dalle ricorrenti (cause da T-75/04 a T-79/04) — nel processo di riesame in corso dei principi attivi in un modo che viola i loro diritti e aspettative legittime derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la «BDP») <sup>(3)</sup>;
- ii) sono in sé contraddittorie e non conformi alla BDP, e
- iii) violano norme del Trattato CE e una serie di principi fondamentali del diritto comunitario come quello della concorrenza non falsata, della certezza del diritto e dell'affidamento legittimo, di proporzionalità, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché il diritto di proprietà e la libertà di svolgere un'attività commerciale.

Inoltre, le ricorrenti affermano che, in base all'art. 12 della BPD, in veste di partecipanti al secondo programma di riesame, esse devono beneficiare di garanzie procedurali e dei diritti alla tutela dei dati (e cioè all'uso esclusivo), per i dati contenuti nelle loro notifiche e nella documentazione completa in tutti gli Stati membri. Tuttavia, secondo le ricorrenti, l'art. 4 dello SRR, de jure e de facto viola il diritto all'uso esclusivo attribuito alle ricorrenti dall'art. 12 della BPD poiché non impone agli Stati membri di cancellare le registrazioni di biocidi corrispondenti alle combinazioni di principi attivi e di tipi di prodotti notificate dalle ricorrenti, detenute da società concorrenti che non partecipano al riesame e che non hanno accesso ai dati presentanti dalle ricorrenti ai fini del medesimo. Inoltre, le ricorrenti affermano che la convenuta ha abusato dei poteri che le sono stati attribuiti dalla direttiva BPD nella sua versione originale, trasponendo intenzionalmente la BPD in un modo che va oltre il suo tenore letterale e che priva le ricorrenti dei loro diritti e delle loro aspettative. In aggiunta a ciò, si afferma che il provvedimento controverso viola le norme del Trattato CE sulla concorrenza leale, permettendo a società che non partecipano al riesame e che non sopportano costi di investimento di restare sul mercato e di riappropriarsi di un vantaggio concorrenziale sulle ricorrenti.

Infine, le ricorrenti sollevano un motivo di illegittimità contro l'art. 6, n. 2, dello SRR e contro gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1 della BPD.

<sup>(1)</sup> GU 2007 L 325, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU 2003 L 307, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU 1998 L 123, pag. 1.

## Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Sahlstedt e altri/Commissione

(Causa T-129/08)

(2008/C 128/75)

*Lingua processuale: il finlandese*

### Parti

*Ricorrenti:* Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlandia), Juha Kankunen (Laukaa, Finlandia), Mikko Tanner (Vihti, Finlandia), Toini Tanner (Helsinki, Finlandia), Liisa Tanner (Helsinki, Finlandia), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlandia), Aili Oksanen (Helsinki, Finlandia), Olli Tanner (Lohja, Finlandia), Leena Tanner (Helsinki, Finlandia), Aila Puttonen (Ristiina, Finlandia), Risto Tanner (Espoo, Finlandia), Tom Järvinen (Espoo, Finlandia), Runo K. Kurko (Espoo, Finlandia), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki, Finlandia), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. K. Marttinen)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione oggetto del ricorso nella parte in cui concerne tutti i siti SIC in essa figuranti della Repubblica di Finlandia;
- in subordine, qualora il Tribunale non lo ritenga possibile, annullare la decisione quanto ai siti SIC dettagliati nella parte 6.2.2.7 del ricorso;
- richieste di informazione e misure istruttorie:

Qualora non venga deciso solo sulla base delle prove esposte nel ricorso a favore dei ricorrenti come richiesto nel senso delle presenti domande principali, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee deve:

- 1) condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti sotto forma di CD-rom le proposte trasmesse dalla Finlandia alla Commissione con tutte le informazioni, ai sensi del settimo «considerando» della decisione, contenute nella proposta relativa ai siti di cui alla decisione impugnata;
- 2) condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti tutte le informazioni sugli habitat ed altre sotto forma di CD-rom, ai sensi dell'ottavo «considerando» della decisione, che siano disponibili sui siti compresi nella decisione impugnata nonché i documenti e le informazioni in versione cartacea di cui al nono «considerando»;
- 3) condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti l'integralità del materiale documentario sotto forma di CD-rom relativo ai siti della Repubblica di Finlandia, elaborato nel corso della cooperazione di cui al decimo «considerando» della decisione impugnata nonché i documenti in versione cartacea, e

- 4) condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti il parere del comitato habitat di cui al quindicesimo «considerando» della decisione impugnata;
- condannare la Commissione a rifondere l'integralità delle spese processuali delle ricorrenti oltre agli interessi legali.

### Motivi e principali argomenti

Secondo i ricorrenti la decisione <sup>(1)</sup> viola il diritto comunitario, in particolare gli artt. 3 e 4 della direttiva Habitat nonché l'allegato III cui rinvia quest'ultimo articolo. Il contrasto con il diritto comunitario si fonda su quattro motivi principali del ricorso:

- a) la direttiva Habitat non permette di revocare grazie a nuove decisioni, nel modo e per i motivi testé esposti, decisioni originarie relative all'elenco dei siti considerati di importanza comunitaria (in prosieguo: i «siti SIC»). Le disposizioni procedurali della direttiva Habitat sono vincolanti anche per la Commissione. Una diversa interpretazione è fonte di incertezza giuridica relativamente alle misure nazionali di attuazione ed al legittimo affidamento dei proprietari terrieri.
- b) La rete Natura 2000 costituisce, ai sensi dell'art. 3 della direttiva Habitat, una rete europea coerente di zone di conservazione con cui si tende a garantire, in conformità della direttiva, uno stato di conservazione soddisfacente. Si garantisce la coerenza della rete e si consegue l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente provvedendo a che l'art. 4 e l'allegato III della direttiva concernenti la selezione dei siti siano, in quanto norme tecniche dettagliate sotto il profilo del diritto materiale, vincolanti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Non si possono designare i siti quali siti SIC senza osservare tali disposizioni in entrambe le fasi. Per conseguire coerentemente l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente, i siti vanno selezionati nei rispettivi Stati membri secondo criteri comunitari, conformi all'art. 4 e all'allegato III della direttiva Habitat.
- c) La fase 1 (fase relativa allo Stato membro) e la fase 2 (fase relativa alla Commissione) dell'allegato III formano un complesso di misure aventi efficacia giuridica. Il procedimento nella fase 2 e la decisione sui siti considerati di importanza comunitaria non sono conformi alla direttiva Habitat qualora la proposta della fase 1 non soddisfi i requisiti della direttiva.
- d) Nel redigere la proposta sui siti SIC della regione boreale, la Finlandia non ha osservato l'art. 4 della direttiva Habitat, né le disposizioni relative alla fase 1 dell'allegato III di quest'ultima. Poiché con la decisione della Commissione la proposta della Finlandia è stata accolta in quanto tale e per tutti i siti, anche la decisione della Commissione sui siti SIC è, già solo per questo motivo, contraria alla direttiva.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione 12 novembre 2007, 2008/24/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 12, pag. 118).

### Ricorso proposto il 4 aprile 2008 — Aurelia Finance SA/ UAMI

(Causa T-136/08)

(2008/C 128/76)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Aurelia Finance SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: M. Elmslie, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 9 gennaio 2008, procedimento R 1214/2007-1;
- rinviare la richiesta della ricorrente di restituito in integrum all'UAMI per un riesame; e
- condannare l'UAMI alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* un marchio denominativo consistente nella parola AURELIA per diversi servizi della classe 36 — domanda n. 274 936

*Decisione dell'UAMI:* rigetto della richiesta di restituito in integrum

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 78 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il livello della diligenza dovuta in relazione ad un rinnovo amministrativo è inferiore a quella che deve avere una parte in un procedimento dinanzi all'UAMI.

### Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2008 — Elektrociepłownia «Zielona Góra»/Commissione

(Causa T-142/06) <sup>(1)</sup>

(2008/C 128/77)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 29.7.2006.